

Relazione illustrativa

L'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della professione forense” – introduce la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista, all'esito di un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. La predetta disposizione normativa rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 1 della citata l. n. 247 del 2012, il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo della attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione.

L'art. 9 prevede che l'attribuzione del titolo di specialista – a seguito di positiva valutazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti appena richiamati – spetta in via esclusiva al CNF, ente altresì legittimato a revocare il titolo.

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta alcuna riserva di attività professionale.

Il regolamento reca la disciplina dell'*iter* necessario per conseguire e mantenere il titolo di avvocato specialista.

Il regolamento si compone di quindici articoli, raccolti in cinque titoli, e di una tabella allegata.

Il titolo I, denominato *Disposizioni generali*, si suddivide in cinque articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento.

Gli articoli 2 e 3 definiscono l'avvocato specialista e le aree di specializzazione e prevedono una specifica fattispecie disciplinare per l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

L'articolo 4 prevede la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto del Ministro su proposta del CNF.

L'articolo 5 disciplina la formazione e la tenuta degli elenchi degli avvocati specialisti.

Il titolo II, denominato *Conseguimento del titolo*, si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al decreto.

Il titolo non può essere conseguito per più di un'area di specializzazione.

La domanda per il conseguimento può essere presentata dall'avvocato: - che abbia svolto il percorso formativo di cui all'articolo 7 ovvero maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione a norma dell'articolo 8; - che non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale; - che non abbia subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di specialista.

E' previsto che il CNF convochi colui che presenta la domanda per comprovata esperienza nel settore di specializzazione per un colloquio tecnico, salvo che ciò risulti superfluo in considerazione delle risultanze della documentazione depositata. Non può disporsi il rigetto della domanda senza che l'istante venga preventivamente sentito.

L'articolo 7 prevede che i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute.

Il CNF e i consigli dell'ordine locali stipulano, anche d'intesa con associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, con i predetti enti ed articolazioni universitari apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nell'area di specializzazione.

Le convenzioni devono prevedere l'istituzione di un comitato scientifico e di un comitato di gestione.

Il comitato scientifico è composto da sei membri, di cui tre nominati dagli enti o dalle articolazioni universitari, tra i quali è scelto il coordinatore. Il comitato individua il programma dettagliato del percorso formativo e propone al comitato di gestione le materie, le ore da destinarsi a ciascuna, gli argomenti da trattare, nonché i nominativi dei docenti.

Il comitato di gestione è composto da cinque membri, di cui due nominati dagli enti e dalle articolazioni universitari e tre da uno degli enti o delle associazioni forensi, uno dei quali svolge le funzioni di direzione e coordinamento. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico e cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, assumendo le determinazioni necessarie al loro corretto svolgimento.

La composizione ed i poteri del comitato scientifico e del comitato di gestione sono stati articolati in modo da valorizzare il titolo di avvocato specialista attraverso il determinante coinvolgimento di soggetti contrassegnati da un elevato grado di autonomia e da capacità ed esperienza formativa quali sono gli enti e le articolazioni universitari.

L'articolo individua il profilo del personale docente e prevede che il percorso formativo possa essere compiuto almeno in parte a distanza mediante strumenti telematici.

Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione in modo che sia garantita esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza del corso.

Vengono fissati i criteri minimi per l'offerta didattica e formativa e viene altresì previsto che al termine di ciascun anno di corso l'aspirante avvocato specialista sostenga almeno una prova scritta e orale per accertarne il livello di preparazione.

L'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista possa essere conseguito anche dimostrando di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni nonché di aver trattato nell'ultimo quinquennio in modo assiduo prevalente e continuativo incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, in numero pari ad almeno cinquanta l'anno.

Il titolo III, denominato *Mantenimento del titolo*, si compone di tre articoli.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le condizioni alle quali l'avvocato può mantenere il titolo di specialista.

A tal fine si prevede che l'avvocato dimostri di aver assolto gli obblighi di formazione continua, riportando un determinato numero di crediti per anno o, in via alternativa, dimostrando di avere esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo, trattando un numero di affari almeno pari a cinquanta per anno.

Il titolo IV, denominato *Revoca del titolo*, si compone di un unico articolo, **l'articolo 12**, che prevede che il titolo di avvocato specialista venga revocato dal CNF in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale o del mancato adempimento - o della mancata dimostrazione dell'adempimento - degli obblighi di formazione continua, oltre che nei casi in cui emerga una grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell'area di specializzazione. La revoca è disposta previa audizione dell'interessato e non impedisce di conseguire nuovamente il titolo di avvocato specialista, salvo il limite di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

Il titolo V, denominato *Disposizioni finali*, si compone di tre articoli, da 13 a 15, il primo dei quali prevede che le funzioni affidate dal presente decreto al CNF possono essere delegate ad un apposito comitato, il secondo ed il terzo recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento che disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

In riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il coordinatore dell'Ufficio

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**

SCHEMA DI REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente schema di regolamento teso a disciplinare le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista e, al riguardo, si rappresenta che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli degli ordini circondariali, non determinano profili di onerosità per questa amministrazione.

Si segnalano in particolare le disposizioni di cui all'articolo 7 che, nel contemplare specifici percorsi formativi, prevedono di porre a carico degli avvocati interessati la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza dei corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute.

Per quanto premesso si conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14 del provvedimento in epigrafe.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il regolamento attua l’art. 9 della legge 247/2012, recante la disciplina della professione forense, dettando le modalità per ottenere il titolo di avvocato specialista, all’esito di un percorso formativo teorico o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

L’adozione del regolamento adegua l’ordinamento italiano agli altri ordinamenti europei, in particolare quelli di Francia e Germania, consentendo all’avvocato di acquisire il titolo di avvocato specialista e di spenderlo nel mercato; a loro volta, le imprese e i cittadini avranno la possibilità di conoscere preventivamente gli avvocati specialisti nel settore di loro interesse.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Il provvedimento è volto ad offrire al mercato una trasparente informazione in ordine alle specifiche competenze degli avvocati che spendono il titolo di specialista in un determinato settore. Ciò consentirà di incrementare la trasparenza e, dunque, la concorrenzialità del mercato stesso.

Peraltro la regolazione in via generale delle modalità di acquisizione del titolo di avvocato specialista è volta ad assicurare che il titolo possa essere speso esclusivamente dai professionisti che hanno completato un percorso formativo idoneo a consentire di acquisire le necessarie competenze, e a tal fine si disciplinano l’organizzazione dei corsi professionali nonché delle prove di verifica intermedie e finali.

Il titolo di avvocato specialista può essere, alternativamente, conseguito anche per comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione: anche in tal caso, il regolamento fissa un numero minimo di affari che il professionista deve aver trattato e prevede che il Consiglio nazionale forense (cui spetta, in via esclusiva, il potere di attribuire il titolo) possa convocare l’interessato per verificare le competenze.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

Le rilevazioni necessarie per verificare gli effetti prodotti dal presente regolamento possono essere individuati nelle seguenti:

- numero di avvocati che ogni anno chiedono di ottenere il titolo di specialista, suddiviso per settori di specializzazione
- numero di avvocati che ogni anno ottengono il titolo di specialista, suddiviso per settori di specializzazione

- numero degli avvocati che ottengono il titolo all'esito di percorsi formativi teorici, suddiviso per settori di specializzazione
- numero degli avvocati che ottengono il titolo per comprovata esperienza professionale, suddiviso per settori di specializzazione
- numero di articolazioni universitarie (facoltà, dipartimenti, ecc.) che organizzano i corsi di formazione
- numero degli avvocati specializzandi per comprovata esperienza convocati dal CNF per verificarne le competenze, prima del rilascio del titolo.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Avvocati, Consiglio nazionale forense, consigli dell'ordine degli avvocati, Università, cittadini e imprese.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTI

Nel corso di un tavolo di lavoro, sono stati sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense e quelli delle seguenti associazioni forensi:

- Unione nazionale camere civili
- Unione nazionale camere penali
- Associazione avvocati diritto di famiglia
- Associazione giuslavoristi italiani
- Federazioni legali enti parastatali
- Società italiana avvocati amministrativisti
- Unione italiana forense
- Associazione nazionale forense
- Organismo unitario dell'avvocatura
- Associazione italiana giovani avvocati

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento normativo è reso necessario dall'art. 9 della legge 247/2012 e, pertanto, non era possibile perseguire la c.d. "opzione zero".

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Tenuto conto del disposto del dettagliato disposto dell'art. 9 della legge 247/12, il regolamento non ha ampi margini di scelta tra diverse opzioni. L'art. 9, infatti, prevede che il titolo di specialista sia

- conseguito all'esito di percorsi formativi teorici, organizzati presso le università; con le quali i consigli forensi possono stipulare convenzioni;
- che, inoltre, il titolo può essere conseguito anche per comprovata esperienza

Il dettato normativo inoltre prevede:

- specifici requisiti di anzianità professionale (almeno otto anni di iscrizione all'albo)
 - che spetta al solo CNF il riconoscimento del titolo di specialista e la revoca dello stesso e, pertanto, si spiega la disciplina dello strumento convenzionale di cui all'articolo del regolamento rubricato "*percorsi formativi*" quale momento di collaborazione tra università e mondo forense.
- E' stato scelto di prevedere che i corsi formativi comprendono anche una prova di verifica intermedia e finale, sulla scorta del modello previsto per i corsi organizzati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Per quanto riguarda l'ottenimento del titolo per comprovata esperienza professionale, al tavolo con le associazioni professionali è stata valutata l'opportunità di preveder che il Consiglio nazionale

forense dovesse convocare necessariamente l'interessato per un colloquio tecnico, al fine di verificare le competenze anche teoriche necessarie per consentire la spendita del titolo; ma questa opzione è stata unanimemente rifiutata.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento non comporta svantaggi di alcun tipo ma, anzi, incrementa la concorrenza del mercato, consentendo ai cittadini ed alle imprese di disporre delle informazioni necessarie per una consapevole individuazione del professionista da incaricare.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Per le ragioni esposte sub. A), le micro, piccole e medie imprese saranno agevolate nella scelta dei professionisti legali a cui affidarsi.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione effettiva del provvedimento dipende:

- dai tempi e dalle concrete modalità di organizzazione dei percorsi formativi teorici
- dai criteri che verranno adottati in concreto dal CNF in sede di conferimento del titolo, sia a coloro che hanno frequentato i percorsi formativi, sia agli avvocati che fanno valere la comprovata esperienza professionale.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Positivo, per quanto indicato alla lettera A) della Sezione 5.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Consiglio nazionale forense, consigli dell'ordine degli avvocati, Università.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, perché diretto a un pubblico specializzato.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Non sono previste specifiche modalità per il controllo e il monitoraggio, in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forense le informazioni necessarie per monitorare gli effetti dell'intervento regolatorio.

- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**
Vedi sub. C).
- E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**
Gli aspetti da monitorare sono desumibili dai seguenti dati:
- numero di avvocati che ogni anno chiedono di ottenere il titolo di specialista, suddiviso per settori di specializzazione
 - numero di avvocati che ogni anno ottengono il titolo di specialista, suddiviso per settori di specializzazione
 - numero degli avvocati che ottengono il titolo all'esito di percorsi formativi teorici, suddiviso per settori di specializzazione
 - numero degli avvocati che ottengono il titolo per comprovata esperienza professionale, suddiviso per settori di specializzazione
 - numero di articolazioni universitarie (facoltà, dipartimenti, ecc.) che organizzano i corsi di formazione
 - numero degli avvocati specializzandi per comprovata esperienza convocati dal CNF per verificarne le competenze, prima del rilascio del titolo.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si pone in linea con la normazione dell'Unione europea.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento regolamentare è necessitato in forza del disposto dell’art. 9 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina della professione forense, che ha rimesso ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi secondo il procedimento previsto dall’art. 1 della citata legge, il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell’attività professionale nell’ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza professionale in una specifica area di specializzazione.

La chiara finalità dell’intervento è quella di offrire al mercato una trasparente informazione in ordine alle specifiche competenze degli avvocati che spendono il titolo di specialista in un determinato settore. Ciò consentirà di incrementare la trasparenza e, dunque, la concorrenzialità del mercato stesso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Prima dell’introduzione dell’art. 9 della citata legge n. 247 del 2012 non erano previste disposizioni volte a regolamentare il conferimento del titolo di avvocato specialista, sì che non era consentito ai professionisti legali la spendita di un titolo siffatto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento attua l’art. 9 della legge 247/12 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è fatto ricorso alla tecnica della novella in materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.